

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICCHIOTTI, FENOALTEA, CIANCA e MARAZZITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1958

#### Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge fu già presentato all'altro ramo del Parlamento ad iniziativa dei deputati Degli Occhi, Facchini, Amadei, Rossi Paolo, Colitto, Madia.

Fu discusso in sede di Commissione ed ebbe l'approvazione perchè non era negabile la disarmonia delle disposizioni del Codice vigente regolanti le norme della sospensione condizionale della pena e la non iscrizione nel casellario giudiziale della condanna.

Come per la maggior parte delle disposizioni contenute nel codice penale attuale, non si sono riprodotte le norme del codice Zanardelli ispirate a saggezza ed a criteri di logica umana e giuridica.

Questo disponeva la preclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte di chi avesse riportata una precedente condanna alla *reclusione per delitto*. E su ciò furono concordi dottrina e giurisprudenza poichè l'atto di clemenza poteva essere concesso solo quando il cittadino avesse violato per la prima volta le disposizioni del codice penale.

Ma l'attuale codice esasperò il concetto della incensuratezza fino al punto di precludere dal beneficio qualsiasi condanna per delitto anche a pena pecuniaria.

Infatti l'articolo 164 così dispone: la sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

« a chi a riportata una precedente condanna per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale, o al delinquente per tendenza ».

L'argomento che si porta a giustificazione di questa norma non può essere accolto nè condiviso.

Si osserva *ex adverso* che anche per delitto doloso può essere comminata una pena pecuniaria: la multa.

Ma, è facile osservare, che vi sono delitti che non allarmano la coscienza morale e sociale, per alcuni dei quali non si può procedere se non ad istanza di parte, ad esempio: l'ingiuria, l'adulterio, la lesione entro i dieci giorni.

Ora non è chi non avverta evidente l'ingiustizia dell'esclusione da un beneficio esten-

sibile fino ad un anno, per un delitto punito con poche lire di multa.

La modificazione perciò appare dettata da ragioni giuridiche ed umane.

E la modificazione del testo dell'articolo 175, appare, se possibile, ancora più urgente.

La norma attuale è veramente irragionevole.

La formulazione di detto articolo è la seguente:

« Se con la prima condanna è inflitta una pena pecuniaria non superiore *alle venti mila lire*, ovvero una pena non superiore ai due anni, solo o congiunta a pena pecuniaria non eccedente la misura anzidetta, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può nella sentenza ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ».

Il principio cui si è ispirato il legislatore con questo articolo è chiaro.

Si è voluto con tale disposizione aiutare il caduto a redimersi perdonandolo e dimenticando il suo trascorso, perchè senza ombre e senza sospetti possa riprendere il suo cammino, libero da ogni preoccupazione. Anzi si è voluto andargli incontro ed aiutarlo anche per una caduta più grave di quella prevista dall'articolo 164, perchè la non iscrizione nel casellario può essere concessa per una condanna che non superi non uno ma due anni.

Questo beneficio, per interpretazione costante della giurisprudenza, non può essere concesso quando sia stata irrogata una precedente condanna per qualsiasi titolo, nemmeno se la prima sentenza sia stata emessa in contumacia e senza contraddittorio.

Sicchè *anche una condanna per decreto penale alla multa è ostativa e preclusiva per la non menzione nel casellario giudiziale.*

Ecco perchè si appalesa urgente la sua modificazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'articolo 164 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo delle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

« La sospensione condizionata della pena non può essere concessa:

1) A chi ha riportato una precedente condanna per *delitto alla reclusione* anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale o al delinquente per tendenza.

2) Allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza tranne che si tratti della confisca ».

### Art. 2.

L'articolo 175 Codice penale (non menzione della condanna nel certificato del casellario) è sostituito dal seguente:

« Il Giudice avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133 può nella sentenza ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, quando la pena inflitta sia pecuniaria o la detentiva non superi i due anni sola o congiunta alla pena pecuniaria.

Non costituisce ragione di preclusione alla non menzione una sola precedente condanna pecuniaria anche si di questa sia già disposta la non menzione.

Se il condannato che abbia beneficiato di detti benefici commette nuovo reato i detti benefici sono revocati ».